|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 55 del 15/10/2022

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc116725831)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc116725832)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc116725833)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc116725834)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 1](#_Toc116725835)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 49 – RIUNIONE DEL 10 OTTOBRE 2022**

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 10 ottobre 2022, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**DECISIONE N. 6/2022-2023**

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott.ssa Valentina Pupo – Componente

Avv. Francesco Paoletti - Componente

Dott.ssa Donatella Bordi - Componente

Dott. Cristian Urbinati - Rappresentante AIA

nella riunione del 10 ottobre 2022,

a seguito del reclamo n. 6 promosso dalla A.S.D. ATLETICO ANCONA 1983 in data 27 settembre 2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore ANDREA STRONATI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione provinciale di Pesaro-Urbino con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 27/09/2022

 - esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore Giovanni Spanti,

- ascoltata la reclamante alla richiesta audizione;

- sentito a chiarimenti l’arbitro;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 Il Giudice sportivo territoriale della Delegazione provinciale di Pesaro-Urbino con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto al calciatore ANDREA STRONATI la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate “ *Per aver colpito con uno schiaffo sulla nuca a gioco fermo un giocatore avversario. “.*

 Contro tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la A.S.D. ATLETICO ANCONA sostenendo che lo Zannini non si era reso protagonista del comportamento addebitatogli, ma di aver soltanto allontanato da sé con una “sbracciata” l’avversario che lo aveva colpito con una gomitata.

Conseguentemente la reclamante ha chiesto che la sanzione veinisse ridotta, rapportandola all’effettivo comportamento messo in atto.

La Corte ha sentito a chiarimenti il direttore di gara, il quale ha precisato di aver espulso il calciotore in quanto l’ha “*visto colpire, dopo un battibecco, un avversario da dietro con uno schiaffetto alla nuca, un buffetto non violento. “.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce di quanto emerso nel procedimento ed in particolare da quanto precisato dal direttore di gara in ordine al comportamento tenuto dallo Stronati, la Corte ritiene che la sanzione inflitta allo stesso vada diminuita a 2 gare di squalifica in quanto il comportamento descritto dall’arbitro non rientra nella fattispecie prevista dall’art. 38 CGS ( Condotta violenta dei calciatori ), ma in quella disciplinata dall’art. 39 CGS ( Condotta gravemente antisportiva ).

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore ANDREA STRONATI a 2 (due) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 10 ottobre 2022.

 Il Relatore Il Presidente

 F.to in originale F.to in originale

 Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 12 ottobre 2022

 Il Segretario f.f.

 F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

 **DECISIONE N. 7/2022-2023**

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott.ssa Valentina Pupo – Componente

Avv. Francesco Paoletti - Componente

Dott.ssa Donatella Bordi - Componente

Dott. Cristian Urbinati - Rappresentante AIA

nella riunione del 10 ottobre 2022,

a seguito del reclamo n. 7 promosso dalla A.S.D. CASTEL DI LAMA in data 1 ottobre 2022 avverso le sanzioni sportive della perdita della gara 3-0 e della inibizione sino al 19/10/2022 alla dirigente MARA MORGANTI applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 28/09/2022

 - esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- relatore Francesco Scaloni

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto alla reclamante le sanzioni sportive della perdita per 3 a 0 della gara MONTICELLI CALCIO – CASTEL DI LAMA del 25-9-2022 valevole per il campionato juniores regionale e della inibizione sino al 19/10/2022 alla dirigente MARA MORGANTI per aver schierato in campo il calciatore DI LORENZO EDOARDO, nato l’11.12.2005 che è risultato non essere tesserato con la società il giorno in cui si è svolto l’incontro.

 Contro tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la A.S.D. CASTEL DI LAMA sostenendo che il calciatore era stato regolarmente tesserato in data 23-9-2022 alle ore 19.19.25, che solo in data 27/9/2022 era stata notificata la mancanza della firma di uno dei genitori e che l’errore era stato sanato in data 28.9.2022.

Alla luce di ciò, la reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione, sostenendo che la mancanza di una delle due firme era dovuta ad una svista che avrebbe potuto essere sanata subito se immediatamente comunicata.

La Corte ha richiesto all’Ufficio Tesseramenti di comunicare quale fosse la posizione del calciatore DI LORENZO EDOARDO alla data del 25.09.2022 ed ha ricevuto la certificazione del 6.10.2022 dalla quale risulta che alla predetta data il giocatore “ *risulta SVINCOLATO. “.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce di quanto emerso nel procedimento ed in particolare da quanto attestato dall’Ufficio Tesseramenti, la Corte ritiene che il reclamo debba essere respinto in quanto il calciatore DI LORENZO EDOARDO ha partecipato alla gara senza essere tesserato per la ASD CASTEL DI LAMA.

La normativa ricordata dalla reclamante è chiara nel consentire l’immediata utilizzazione dei nuovi giocatori tesserati dal giorno del deposito telematico della richiesta, ma altrettanto evidente è il fatto che in ogni ipotesi in cui il tesseramento risulti irregolare la partecipazione del calciatore all’incontro è irregolare e va sanzionata.

In pratica è la società che deve decidere se schierare il nuovo calciatore anche prima che la richiesta di tesseramento sia stata accettata - in quanto certa della sua regolarità - o se attendere che l’Ufficio Tesseramenti abbia esaminato ed accettato la richiesta, ovviamente in caso di utilizzo del giocatore la società decide di correre il rischio di incorrere nelle sanzioni previste per l’utilizzo di un calciatore non regolarmente tesserato.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. CASTEL DI LAMA.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 10 ottobre 2022.

 Il Relatore Il Presidente

 F.to in originale F.to in originale

 Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 12 ottobre 2022

 Il Segretario f.f.

 F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 25/10/2022.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 15/10/2022.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |